

AMBITO TERRITORIALE TA/2

MASSAFRA-MOTTOLA-PALAGIANO-STATTE -ASL /TA

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Oggetto: PNCIA Infanzia 2^ Riparto - Protocollo d'Intesa tra l'Ambito Territoriale e gli Istituti Comprensivi "Per la prosecuzione delle Sezioni Primavera aggregate alle Scuole dell'Infanzia Statale per bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi" - Presa d'atto, recepimento . Determinazione quota di compartecipazione degli utenti per la frequenza per l'aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017.

L'anno duemilaquindici il giorno 06 del mese di agosto alle ore 11.30, presso il Comune di Massafra, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale TA/2 e risultano presenti:

			P	A
1)	Sindaco di MASSAFRA <i>DELEGATO</i>	Presidente	X	
2)	Sindaco di MOTTOLA <i>DELEGATO</i>	Componente	X	
3)	Sindaco di PALAGIANO	Componente	X	
4)	Sindaco di STATTE	Componente "		X
5)	ASL TA	Componente	X	

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267

Parere fav. in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Avv. Maria Rosalia Latagliata

Addi, 6/08/2015

Parere fav. in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile della Ragioneria
Dott. Simone Simeone

Addi, 6/08/2015

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000., N° 267

Prenotazione _____ Impegno definitivo _____

Il Responsabile del Ragioneria
Dott. Simone Simeone

Addi, _____

RELAZIONE TECNICA

VISTO il Decreto dell’Autorità di Gestione n. 240/PAC del 7 ottobre 2014 in cui viene adottato il *Secondo atto di riparto* delle risorse finanziarie per il *Programma nazionale per i servizi di cura per l’infanzia e gli anziani non autosufficienti* (PNSCIA) quale programma aggiuntivo delle politiche di coesione afferente allo strumento del Piano d’azione coesione (PAC) che si configura come azione aggiuntiva di sostegno alla funzione ordinaria di erogazione di servizi essenziali sul territorio per il potenziamento dei servizi di cura e socioeducativi per l’Infanzia.

VISTA la L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”

VISTO l’art. 53 del Regolamento regionale di attuazione n° 4/2007, che prevede, in risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, la possibilità di istituire anche sezioni aggregate a scuole d’infanzia o *sezioni primavera*, per l’accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi applicando le stesse caratteristiche organizzative e standard di funzionamento degli asili nido;

VISTO il DPR n. 275/1999 avente ad oggetto “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la L n. 53/2003 avente ad oggetto “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

Premesso

- che il decreto dell’Autorità di Gestione n. 240/PAC del 7 ottobre 2014 in cui viene adottato il *Secondo atto di riparto* delle risorse finanziarie per il *Programma Nazionale per i Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti*, a favore degli Ambiti/Distretti socio – sanitari, aventi sede nelle quattro Regioni dell’obiettivo “Convergenza” 2007 – 2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) suddiviso nei due allegati – Servizi di Cura all’Infanzia (per 238 milioni di euro) e Servizi di Cura agli Anziani non autosufficienti (per 155 milioni di euro);
- che il decreto dell’Autorità di Gestione n. 360/PAC del 26 gennaio 2015 con cui vengono adottati i *Formulari e le Linee Guida*, corredati di modello di domanda e relativa nota esplicativa contenenti le indicazioni per la presentazione dei *Piani di Intervento per i Servizi di cura all’Infanzia* da parte degli Ambiti/Distretti sanitari, socio-sanitari o socio-assistenziali aventi sede nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) relative al Secondo Atto di Riparto delle risorse finanziarie di cui ai decreti n. 240 del 7 ottobre 2014 e n. 289 del 28 novembre 2014;
- che il Secondo Riparto intende proseguire negli obiettivi generali individuati dal Piano di Azione Coesione nelle Regioni interessate. In particolare per l’Infanzia, l’ampliamento ed il consolidamento dell’offerta complessiva dei servizi ed il loro equilibrio territoriale (avvio dei servizi nelle aree dove questi sono molto deboli o inesistenti).
- che al netto degli aggiustamenti strategici ed operativi nel Secondo Riparto sono in larga misura confermate le tipologie e le modalità di intervento previste nel Primo e nei suoi strumenti attuativi (Linee guida e Formulario);
- che tra gli orientamenti strategici ed operativi previsti dal Secondo Atto di riparto per l’Infanzia viene indicata anche l’agevolazione dell’equilibrio della distribuzione territoriale dei servizi all’interno degli Ambiti, *garantendo, a parità di bisogno, il paritetico diritto di accesso ai servizi da parte di tutti gli utenti potenzialmente interessati*;

Tenuto conto

- che in data 15.05.2015, con Deliberazione n. 8, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/2 ha approvato il **Piano di Intervento Infanzia – II Riparto**, redatto dall’Ufficio di Piano in conformità con le Linee Guida appositamente predisposte e pubblicate dal Ministero prevedendo 5 interventi, tra i quali i seguenti progetti:
 - Scheda int. 1.1 - Procedura negoziata senza bando per la gestione di nido (SEZIONI PRIMAVERA) a titolarità pubblica;
 - Scheda int. 1.2 - Nuovo appalto per la gestione di nido (SEZIONI PRIMAVERA) a titolarità pubblica;
 - Scheda int. 4.1 - Acquisto mobili e arredi Sezioni Primavera a titolarità pubblica

- Il suddetto Piano di Intervento è stato trasmesso, a cura del Comune capofila, mediante istanza di finanziamento prot. n. 16962 all'Autorità di gestione il 18.05.2015;

Atteso

- che in data 27.07.2015 con prot. n. 4785 ai fini dell'istruttoria è pervenuta all'Ambito una Nota ministeriale del Responsabile dell'Ufficio di Programmazione e Pianificazione Amministrativa del Ministero – AdG PAC facendo richiesta di chiarimenti e integrazione sui seguenti punti:
 - definizione di un sistema di compartecipazione degli utenti per i servizi dell'infanzia, già raccomandato dal C.O.S.A. (Comitato Operativo del Supporto all'Attuazione) all'atto dell'approvazione del I riparto;
 - previsione una regolamentazione per la compartecipazione degli utenti a partire dall'a.s. 2015/2016 ai fini della realizzazione dei progetti di gestione delle sezioni primavera pubbliche di cui si è chiesto il finanziamento.
 - mancanza di atti disciplinanti le procedure di accesso delle sezioni primavera pubbliche
- che il riscontro alla suddetta lettera di integrazione istruttoria dovrà pervenire entro e non oltre i 15 giorni dal ricevimento

Atteso che il finanziamento proveniente dal II riparto risorse PAC consente il sostegno della domanda relativa ai servizi di nido a titolarità pubblica, cui si configurano le sezioni primavera annesse alle scuole statali dell'infanzia.

Preso e dato atto

- che è necessario definire i criteri di accesso ai servizi delle sezioni primavera e le modalità di formazione delle "graduatorie";
- che un sistema minimo di compartecipazione degli utenti per servizi a domanda individuale, cui si configurano le sezioni primavera annesse a scuole pubbliche, è condizione per l'approvazione del Piano del II Riparto

Visto che

- l'Ufficio di Piano ha provveduto alla stesura della bozza di Protocollo d'Intesa tra l'Ambito e gli Istituti comprensivi del territorio per la prosecuzione delle Sezione Primavera aggregate alle Scuola dell'Infanzia Statale per bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi;
- in data 31.07.2015 il Protocollo d'Intesa viene sottoscritto dalle parti, previa condivisione dello stesso;
- Che gli istituti comprensivi sottoscrittori sono:
I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO" DI MASSAFRA
I.C. "GIANNI RODARI" DI PALAGIANO
I.C. "A. MANZONI" DI MOTTOLA,
I.C. "GIOVANNI XXIII" DI STATTE

Rilevato

- che al punto 2), 3) e 4) dell'atto vengono indicati gli impegni delle parti per la realizzazione del servizio;
- al punto 3) viene specificato l'impegno di ciascun istituto comprensivo a formare le graduatorie degli utenti secondo i criteri di accesso per la presa in carico e la gestione di eventuali liste di attesa, definiti al punto 6)
- al punto 7) le Parti concordano nell'adozione di un sistema di compartecipazione delle famiglie al costo del servizio per la fruizione del servizio mediante il pagamento di una quota mensile da corrispondere all'Ambito, la cui misura sarà determinata dal Coordinamento istituzionale;

Considerato, altresì, che l'art. 6 del Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale 7/04/2015 n. 11, "Requisiti di accesso ai servizi e criteri per la compartecipazione degli utenti" stabilisce quanto segue:

- *comma 2:* i Comuni, associati in ambito territoriale, con proprio regolamento unico di Ambito, definiscono i requisiti di accesso ai servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari e i criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni;
- *comma 8:* i Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere ulteriori agevolazioni per i propri residenti ed introdurre ulteriori requisiti per l'accesso a specifiche tipologie di servizi a prestazioni, come previsto dall'art. 2, comma 1, del DPCM 159/2013

Visto il Regolamento unico di Ambito per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale del comune capofila, n. 89 del 23.11.2006 e ss.mm.ii.

Atteso

- che in base a detto Regolamento, all'art. 25, si prevede una soglia di esenzione fino a € 7.500,00 e si gradua la quota di compartecipazione dell'utente da un minimo del 15% ad un massimo del 50% del costo del servizio, sulla base dell'Isee fino ad un massimo di reddito di € 30.000,00

Rilevato

- che il costo mensile del servizio pro utente, calcolato sulla base dell'intervento effettuato nell'a.s. 2014/2015, a valere sui fondi PAC 1^ Riparto, si attesta approssimativamente intorno ai € 310,00 e che pertanto la quota di compartecipazione si determinerebbe tra un minimo di € 46,50 ed un massimo di € 155,00

Rilevato altresì

- che la Regione Puglia per la domanda di accesso ai Buoni servizio di conciliazione Infanzia Adolescenza ha stabilito una franchigia di quota minima di compartecipazione nella misura di € 50,00 oltre ad una ulteriore quota commisurata al reddito

Valutato

- di consolidare ed agevolare il più ampio accesso ai servizi pubblici del territorio rivolti all'accoglienza della prima infanzia e soggetti alla compartecipazione dell'utente della spesa;
- di rendere graduale il passaggio dalla gestione sperimentale dell'Ambito a carattere gratuito delle sezioni primavera - così come si è caratterizzata grazie al finanziamento del I riparto - verso una messa a regime come servizio a domanda individuale, con l'adozione di un sistema minimo di compartecipazione
- di stabilire, pertanto, una quota di compartecipazione in misura fissa per non scoraggiare la fruizione di tali servizi, sostenerne la domanda e renderli competitivi (in termini di prestazione e durata dell'erogazione) rispetto al sistema dell'offerta privata presente sul territorio,

Per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, si ritiene necessario rinviare al competente Organo, in particolare, per la presa d'atto e recepimento del "Protocollo di Intesa per la prosecuzione delle Sezione Primavera aggregate alle Scuola dell'Infanzia Statale per bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi", sottoscritto in data 31.07.2015, dall'Ambito e dagli Istituti comprensivi del territorio, e per le determinazioni in merito alla definizione del sistema di compartecipazione dell'utente.

**Il Dirigente
Responsabile dell'Ufficio di Piano
avv. Maria Rosaria Latagliata**



IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Letta, acquisita e condivisa la relazione Tecnica sopra esposta

Preso e dato atto

- che il Piano di Intervento, approvato con propria Deliberazione n 8 del 15/05/2015, è stato trasmesso, mediante istanza di finanziamento prot. n. 16962 all'Autorità di gestione il 18.05.2015;

Atteso

- che in data 27.07.2015 con prot. n. 4785 ai fini dell'istruttoria è pervenuta all'Ambito una Nota ministeriale del Responsabile dell'Ufficio di Programmazione e Pianificazione Amministrativa del Ministero – AdG PAC facendo richiesta di chiarimenti, come in premessa dettagliata

Preso atto

- che è necessario definire i criteri di accesso ai servizi delle sezioni primavera e le modalità di formazione delle "graduatorie";
- che un sistema minimo di compartecipazione degli utenti per servizi a domanda individuale, cui si configurano le sezioni primavera annesse a scuole pubbliche, è condizione per l'approvazione del Piano del II Riparto;

Visto

- il Protocollo d'Intesa per la prosecuzione delle Sezioni Primavera aggregate alle Scuole dell'Infanzia Statale per bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi, sottoscritto in data 31.07.2015, dall'Ambito e dai seguenti istituti comprensivi del territorio
I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO" DI MASSAFRA
I.C. "GIANNI RODARI" DI PALAGIANO
I.C. "A. MANZONI" DI MOTTOLA,
I.C. "GIOVANNI XXIII" DI STATTE
- che detto protocollo disciplina gli impegni delle Parti ed in particolare stabilisce i criteri di accesso al servizio de quo

Visto il Regolamento unico di Ambito per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale del comune capofila, n. 89 del 23.11.2006 e ss.mm.ii

Rilevato altresì

- che la Regione Puglia per la domanda di accesso ai Buoni servizio di conciliazione Infanzia Adolescenza ha stabilito una franchigia di quota minima di compartecipazione nella misura di € 50,00

Dato atto

- che è volontà del Coordinamento Istituzionale consolidare ed agevolare il più ampio accesso ai servizi pubblici del territorio rivolti all'accoglienza della prima infanzia e soggetti alla compartecipazione dell'utente della spesa;
- che è pertanto necessario effettuare un graduale passaggio della gestione a carattere sperimentale da parte dell'Ambito delle sezioni primavera - così come si è caratterizzata grazie al finanziamento del I riparto, che ha consentito la frequenza gratuita degli utenti, - verso una messa a regime quali servizi a domanda individuale, con l'adozione di un sistema minimo di compartecipazione;
- che, per il raggiungimento di tale finalità, risulta opportuno determinare la compartecipazione in una quota fissa mensile per ogni singolo utente e non soggetta a criteri di graduazione, in misura tale da non scoraggiare la fruizione di tali servizi, e renderli competitivi (in termini di prestazione e durata dell'erogazione) rispetto al sistema dell'offerta privata presente sul territorio.

Valutato, pertanto,

- di determinare in € 50,00 mensili pro utente la quota di compartecipazione, similmente all'entità della su citata franchigia prevista per l'accesso ai servizi primavera privati e servizi analoghi, mediante Buoni Servizio, senza l'ulteriore quota commisurata al reddito;
- di prevedere per ciascuna unità di offerta la esenzione dalla compartecipazione fino a due bambini seguiti ed indicati dai servizi sociali comunali".

Ritenuto necessario:

- prendere atto e recepire il Protocollo d'Intesa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- determinare la quota mensile corrisposta dalle famiglie all'Ambito quale compartecipazione al costo del servizio, nella misura di € 50,00;
 - o procedere.

Richiamati

- Il Regolamento di gestione del Fondo unico d'Ambito (Regolamento contabile)
- Il Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni (approvato per il precedente Piano)

Visti

- l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000.
- il Bilancio di previsione annuale e pluriennale del Comune capofila

Tutto ciò premesso, a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale


- 1. di prendere atto e recepire** il *Protocollo d'Intesa tra l'Ambito e gli Istituti comprensivi del territorio per la prosecuzione delle Sezioni Primavera aggregate alle Scuole dell'Infanzia Statale per bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi*, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di definire** la compartecipazione delle famiglie al costo del servizio in una quota fissa mensile non soggetta a criteri di gradazione legate al reddito per non scoraggiare la fruizione dei servizi,
- 3. di determinare per l'a.s. 2015/2016 e 2016/2017** la suddetta quota fissa mensile nella misura di € 50,00 da corrispondere all'Ambito;
- 4. di modificare, pertanto,** l'art. 25 del Regolamento Unico di Ambito per l'accesso ai servizi - già modificato con D.C.C. n. 40 e con Del. di Coordinamento n. 13/2014 per i servizi domiciliari - aggiungendo il comma 4:


"Per i soli servizi per la prima infanzia quali le sezioni primavera annesse alle scuole pubbliche la quota di compartecipazione mensile degli utenti viene fissata in misura fissa, determinata in € 50,00.


Per ciascuna unità di offerta viene prevista l'esenzione alla compartecipazione fino a due bambini seguiti ed indicati dai servizi sociali comunali"
- 5. di dare atto** che il presente atto non comporta oneri di spesa sul Bilancio Comunale dell'Ente capofila;
- 6. di demandare al Responsabile dell'Ufficio di Piano tutti gli atti necessari e consequenziali al fine di dare attuazione alla volontà con il presente atto manifestata**
- 7. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della Art. 134 c. 4 del D.to Lgs 267/00, .

Verbale letto, confermato e sottoscritto

- 1) Sindaco di MASSAFRA
(o suo delegato)
- 2) Sindaco di MOTTOLA
(o suo delegato)
- 3) Sindaco di PALAGIANO
(o suo delegato)
- 4) Sindaco di STATTE
(o suo delegato)
- 5) Asl TA








Segretario Generale

D.ssa Francesca Perrone
IL VICE SEGRETARIO
D.ssa Maria Rosaria LATAGLIATA



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Massafra, li _____

Segretario Generale

D.ssa Francesca Perrone

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni dell'Ambito e al Distretto socio-sanitario n.2 dell'ASL TA/1

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/09/2000, N°267)

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/09/2000, N°267)

Segretario Generale

D.ssa Francesca Perrone



AMBITO TERRITORIALE TA/2
MASSAFRA-MOTTOLA-PALAGIANO-STATTE -ASL /TA
DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Oggetto: MODIFICHE alle fasce di accesso per la compartecipazione ai servizi domiciliari ADI e SAD

L'anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di settembre alle ore 10.00, presso il Comune di Massafra, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale TA/2 e risultano presenti:

			P	A
1)	Sindaco di MASSAFRA	Presidente	X	
2)	Sindaco di MOTTOLA	Componente	X	
3)	Sindaco di PALAGIANO	Componente	X	
4)	Sindaco di STATTE (am. Anzorelli)	Componente <i>Simone Simeone</i>	X	
5)	ASL TA	Componente	X	

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267

Parere _____ in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Avv. Maria Rosaria Latagliata

Addi, _____

Parere _____ in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile della Ragioneria
Dott. Simone Simeone

Addi, _____

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000., N° 267

Prenotazione _____ Impegno definitivo _____

Il Responsabile del Ragioneria
Dott. Simone Simeone

Addi, _____

RELAZIONE TECNICA

RICHIAMATA:

- la Legge Regionale n. 19 del 10/06/2006 “Disciplina del Sistema Integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
- il Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007, art. 6 e s.m.i;
- la deliberazione regionale n. 1875 del 13/10/2009 con cui si approvava il **Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2009-2011**;
- la deliberazione regionale n. 1534 del 2 agosto 2013 di approvazione del **Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015**;
- la deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 27 dell’11/12/2013 di approvazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) in favore degli anziani non autosufficienti che tra i diversi interventi, prevede l’ampliamento dei servizi ADI e SAD;

PREMESSO che l’art. 6 del Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007 “Criteri per la compartecipazione alla spesa per i servizi” stabilisce quanto segue:

- l’Ambito territoriale definisce forme di compartecipazione degli utenti alla spesa per l’accesso e la fruizione dei servizi, con riferimento a tutti i servizi a domanda individuale, così come previsti nel rispettivo Piano Sociale di Zona;
- per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, è pari ad € 7.500,00;
- che l’Ambito territoriale, con proprio atto, può variare detta soglia minima, fatta eccezione per i servizi residenziali e semiresidenziali, anche in relazione alle differenti modalità di calcolo del reddito presunto;
- che l’Ambito territoriale, inoltre, può introdurre forme di esenzione dal pagamento della compartecipazione al costo del servizio per specifiche tipologie di servizi in relazione alla presenza di specifiche condizioni di bisogno e di specifiche patologie;
- con riferimento alla fascia di reddito compresa tra le soglie di cui alle precedenti lett. a) e b) del presente articolo, il regolamento unico di Ambito territoriale determina le quote di compartecipazione al costo delle prestazioni in relazione alle diverse fasce di reddito e alle tipologie di servizio;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/11/2012 si procedeva alla modifica dell’art. 25 “Fasce di accesso” del vigente Regolamento Unico di Ambito per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali, già adottato con D.C.C. n. 89 del 23/11/2006, recependo le modifiche apportate al Regolamento Regionale n. 4/2007, all’art. 6;

ATTESO che il finanziamento proveniente dalle risorse PAC consente l’ampliamento dei servizi a carattere domiciliare in favore degli anziani in condizione di non autosufficienza, garantendo la possibilità di incrementare sia l’utenza che le prestazioni erogabili;

Preso atto della volontà del Coordinamento Istituzionale di favorire ed agevolare il più ampio accesso ai servizi integrati di natura socio-sanitaria, SAD e ADI, soggetti a compartecipazione alla spesa da parte del cittadino richiedente, sulla scorta della valutazione economica ISEE

Valutato che, per il raggiungimento di tale finalità, risulta opportuno e necessario elevare da € 7.500,00 ad € 9.500,00 la prima fascia di accesso per la quale è prevista l’esenzione totale dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio a carico dell’utente, e di determinare le percentuali di contribuzione nel seguente modo:

1) fascia di accesso: ISEE fino ad € 9.500,00	esenzione totale
2) “ “ ISEE da € 9.500,01 ad € 11.250,00	contribuzione del 15% del costo del servizio
3) “ “ ISEE da € 11.250,01 ad € 20.000,00	contribuzione del 25% del costo del servizio
4) “ “ ISEE da € 20.000,01 ad € 25.000,00	contribuzione del 35% del costo del servizio
5) “ “ ISEE da € 25.000,01 ad € 30.000,00	contribuzione del 45% del costo del servizio
6) “ “ ISEE da € 30.000,01	contribuzione del 50% del costo del servizio

RITENUTO, pertanto, procedere alla modifica delle vigenti fasce di accesso, stabilite all’art. 25 del Regolamento Unico di Ambito, modificato con D.C.C. n. 40/2012, per i soli servizi domiciliari, di natura socio-sanitaria, ADI e SAD, come di seguito riportato:

Tutto quanto sopra premesso, si rimette all'Organo competente per le determinazioni in merito

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
Avv. Maria Rosaria LATAGLIATA

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Acquisita e fatta propria la relazione su menzionata

Ritenuto

- di voler favorire ed agevolare il più ampio accesso ai servizi integrati di natura socio-sanitaria, SAD e ADI, soggetti a compartecipazione alla spesa da parte del cittadino richiedente, sulla scorta della valutazione economica ISEE;
- di procedere, pertanto, alla modifica delle vigenti fasce di accesso, stabilite all'art. 25 del Regolamento Unico di Ambito, modificato con D.C.C. n. 40/2012, per i soli servizi domiciliari ADI e SAD, elevando la prima fascia di accesso da € 7.500,00 ad € 9.500,00 per la quale è prevista l'esenzione totale dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio, a carico dell'utente, e determinare le percentuali di contribuzione alla quota sociale come dettagliato in premessa

Visto il D. L.vo n. 267/2000

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000

Con voto unanime espresso nella forma di legge

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

- 1) di MODIFICARE, a decorrere dal presente anno, le vigenti fasce di accesso, stabilite all'art. 25 del Regolamento Unico di Ambito, approvato con D.C.C. n. 40/2012, per i soli servizi di natura domiciliare, ADI e SAD, come di seguito riportato:

➤ fascia di accesso: ISEE fino ad € 9500,00	esenzione totale
➤ “ “ ISEE da € 9500,01 ad € 11250,00	contribuzione del 15% del costo del servizio
➤ “ “ ISEE da € 11250,01 ad € 20000,00	contribuzione del 25% del costo del servizio
➤ “ “ ISEE da € 20000,01 ad € 25000,00	contribuzione del 35% del costo del servizio
➤ “ “ ISEE da € 25000,01 ad € 30000,00	contribuzione del 45% del costo del servizio
➤ “ “ ISEE da € 30000,01	contribuzione del 50% del costo del servizio
- 2) Di dare atto che la modifica delle tariffe non influisce sull'equilibrio del bilancio corrente, stante l'entità irrisoria della previsione di entrata registrata sul Bilancio (circa € 5.000,00)
- 3) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, previa apposita, separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

1) Sindaco di MASSAFRA
(o suo delegato)

2) Sindaco di MOTTOLA
(o suo delegato) *AS5 GENOVE*

3) Sindaco di PALAGIANO
(o suo delegato) *AS5. E. FONE*

4) Sindaco di STATTE
(o suo delegato) *AS5. CHIARELLI*

5) Asl TA (*dot. COLACICCO*)

[Handwritten signatures and initials for the five municipalities and Asl TA]



Segretario Generale
D.ssa Lucia D'Arcangelo

[Handwritten signature of D.ssa Lucia D'Arcangelo]

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Massafra, li _____



Segretario Generale
D.ssa Lucia D'Arcangelo

[Handwritten signature of D.ssa Lucia D'Arcangelo]

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni dell'Ambito e al Distretto socio-sanitario n.2 dell'ASL TA/1

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/09/2000, N°267)

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/09/2000, N°267)

Segretario Generale

D.ssa Lucia D'Arcangelo



CITTÀ DI MASSAFRA
Provincia di Taranto
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Modifica Art. 25 "Fasce di accesso" del Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei servizi e degli interventi sociali

L'anno duemiladodici addì 29 del mese di novembre alle ore 09,30 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale di Piazza Garibaldi previo invito diramato nei modi e termini di legge, si riunisce il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica

Presiede il Presidente Pilolli assistito dal Segretario Generale D.ssa Latagliata Maria Rosaria

Effettuato l'appello sono presenti:

N° Ord	COGNOME E NOME	PRES	ASS	N° Ord	COGNOME E NOME	PRES	ASS
1	PILOLLI Domenico Giovanni	X		13	DE GIORGIO Antonio	X	
2	GIANNOTTA Cosimo Damiano	X		14	VENTURA Giovanni	X	
3	CONVERTINO Floriano	X		15	PUTIGNANO Giovanni	X	
4	LUDOVICO Maurizio	X		16	MICCOLIS Vito Antonio		X
5	MIOLA Francesco	X		17	MAZZARANO Michele		X
6	MEO Stefano	X		18	QUERO Giovanni		X
7	D'ERI Antonio	X		19	CONVERTINO Luigi	X	
8	LAGHEZZA Antonio	X		20	MIRAGLIA Giuseppe		X
9	CONVERTINO Davide	X		21	MASSARO Vita		X
10	MARAGLINO Vito	X		22	ZANFRAMUNDO Nicola	X	
11	PIZZARELLI Cosimo	X		23	COFANO Giuseppe		X
12	PELILLO Fernando	X		24	BACCARO Maurizio		X
XX							
				25	SINDACO TAMBURRANO Martino	X	

Proposta della Ripartizione 1^ Settore SERVIZI SOCIALI

Li _____ Ass. _____

Il Dirigente D.ssa D'ARCANGELO Lucia

Parere di Regolarità Tecnica (art. 49 D. L.vo 18.08.2000 n. 267)

Visto con parere favorevole

Li _____

Il Dirigente D.ssa D'ARCANGELO Lucia

Parere di Regolarità Contabile (art. 49 D. L.vo 18.08.2000 n. 267)

Visto con parere favorevole

Li 13/2/2013

Il Dirigente

Copertura Finanziaria (art. 151, comma 4, D. L.vo 18.08.2000 n. 267)

Prenotazione _____ Impegno definitivo _____

Li _____

Il Responsabile _____

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Latagliata Maria Rosaria

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero dei presenti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n.301 del 19.10.2010 l'ASL TA ha approvato gli "Orientamenti operativi dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto in tema di centro diurno socio educativo e riabilitativo ex art.60 del Regolamento Regionale n.4/07. Schema per la definizione di relativi protocolli di intesa tra ASL/TA e Ambiti Sociali"
- prima dell'avvio della gestione dei n.4 centri diurni occorre procedere all'approvazione di un Avviso Pubblico per l'ammissione degli utenti e la redazione della successiva graduatoria, secondo le linee guida dettate dalla suddetta Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL TA n.301 del 19.10.2010 ;
- il Regolamento Regionale n.7 del 18.04.2012 ha apportato modifiche urgenti all'art.6 del regolamento regionale n.4/2007, relativamente ai "Criteri per la compartecipazione alla spesa per il servizio"
- a seguito di quanto anzi detto occorre modificare anche l' Art. 25 "Fasce di accesso" del Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei servizi e degli interventi sociali, approvato da parte dei Consigli Comunali di ciascun comune dell'Ambito, così come da Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Visto il Regolamento Regionale n. 4/2007

Visto Regolamento Regionale n.7 del 18.04.2012

Visto il parere favorevole del Coordinatore Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.to Lgs. 267/00;

A voti unanimi resi nella forma di legge

IL DIRIGENTE
D.ssa D'ARCANGELO Lucia

IL CONSIGLIO COMUNALE

- *Letta e fatta propria la relazione che precede;*
- *Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 ;*
- *Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- *Ritenuto potersi procedere in merito;*
- *Con il seguente esito della votazione, espressa per appello nominale, accertata e proclamata dal Presidente:*
 - Presenti: 18*
 - Assenti: 7 Miccolis, Mazzarano, Quero, Miraglia, Massaro, Cofano, Baccaro .*
 - Astenuti: /*
 - Voti Favorevoli: 18*
 - Voti Contrari: /*

➤

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012,
n. 7

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n.
4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 725 del 11 aprile 2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 6 del reg. reg. 4/2007:

“Criteri per la *compartecipazione*
alla spesa per il servizio”

1. Il comma 4, dell'art. 6, del reg. reg. 4/2007 è così integralmente sostituito:

“1. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'Ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai

soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione. A tal fine si considera l'ISEE estratto del destinatario della prestazione o dell'intervento.”

2. Il comma 7, dell'art. 6, del reg. reg. 4/2007 è così sostituito:

“L'Ambito territoriale adotta il regolamento per la definizione delle modalità per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni con le modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi.”

3. Il comma 8, dell'art. 6, del reg. reg. 4/2007 è abrogato

Art. 2

Modifiche all'art. 53 del reg. reg. 4/2007:

“Asilo nido”

1. L'art. 53 del reg. reg. 4/2007 è così sostituito¹:

“1. L'asilo nido o nido d'infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e qualitativi di seguito indicati:

Dimensioni	Descrizione e standard
------------	------------------------

Tipologia e carattere;

destinatari	L'asilo nido o nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età com-
--------------------	---

¹ Le modifiche rispetto al testo vigente sono evidenziate in colore blu e grassetto.

presa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. L'asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.

L'asilo nido garantisce il diritto all'inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto all'articolo 12 comma 5 della l. n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti progetti educativi specifici.

In risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole d'infanzia o *sezioni primavera*, per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

Si definisce *micro-nido* la struttura con finalità analoghe a quelle dell'asilo nido, ma con una ricettività ridotta.

Altre strutture assimilate sono il *nido aziendale* o il *nido di condominio*, che mantengono le stesse caratteristiche dell'asilo nido o del micro-nido, in relazione al numero di posti bambino.

Per tutte le tipologie di nido di infanzia qui individuate si applicano le caratteristiche organizzative e gli standard di seguito indicati.

Ricettività

La ricettività minima e massima del nido di infanzia, espressa in termini di capienza, è fissata rispettivamente a 20 e a 60 posti bambino.

La ricettività minima e massima della struttura micro-nido è fissata rispettivamente a 6 e a 20 posti bambino.

La presenza programmata su base annua nella struttura può essere determinata nelle misure massime del:

- 30% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età 3-12 mesi;
- 25% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età 13-23 mesi;
- 20% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età 24-36 mesi.

Detti incrementi possono essere introdotti in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e reali frequentanti, fermi restando gli standard previsti dalla sezione "modulo abitativo" con riferimento alla superficie richiesta per gli spazi interni, che va parametrata in relazione alla ricettività o capienza.

Nel caso di asilo nido che accolga più di una delle fasce di età sopra indicate, la presenza programmata non può determinare incrementi rispetto alla ricettività cumulati su una sola fascia di età degli utenti, bensì esclusivamente distribuiti tra le fasce di età presenti entro i limiti sopra indicati. L'asilo nido e il micro-nido sono da intendere operanti a tempo pieno, quando osservano orario di apertura pari o superiore a 36 ore e almeno 5 gg di apertura settimanali, o a tempo parziale

quando osservano un orario di apertura inferiore alle 36 ore settimanali.

Gli spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi generali sono i seguenti:

- a) ambiente di ingresso, con adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica, che dia accesso alle sezioni, evitando il passaggio attraverso i locali di altre sezioni; per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi, l'ingresso può essere unico;
- b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e il cui numero dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto educativo, in grado di garantire nello stesso spazio il riposo e il pasto ovvero in spazi funzionalmente collegati e attrezzati, anche ad uso non esclusivo, purchè prima dell'utilizzo siano assicurate le migliori condizioni di igienicità e di fruibilità compatibili con il sonno;
- c) locali per l'igiene destinati ai bambini, anche al servizio di più sezioni ma contigui a ciascuna delle sezioni servite, attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini **di età superiore a 12 mesi**;
- d) spazi comuni, destinati alle attività ludiche e ricreative, utilizzati a rotazione dalle sezioni, ovvero per attività individuali e di grandi o piccoli gruppi;
- e) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il personale, locali separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia e per la conservazione dei materiali connessi alla pre-

parazione dei pasti, spazio per la preparazione del materiale didattico e il colloquio con i genitori);

- f) cucina o terminale di cucina o altro spazio attrezzato a servizio della somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno;
- g) spazi esterni o spazi gioco attrezzati con strutture fisse e dedicate.

Qualora la struttura sia collocata su più piani, dovranno essere adottate le misure utili e necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento; si deve comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi funzionalmente collegati, sia collocata su un unico piano.

Ad eccezione degli spazi di cui alle lettere e) ed f), gli spazi destinati alle attività per i bambini **nonché i locali per l'igiene destinati ai bambini**, non possono essere situate in seminterrati o piani interrati, **pena la non concessione, ovvero la revoca dell'autorizzazione al finanziamento dell'intera struttura.**

Le unità minime funzionali, o sezioni, sono distinte per fasce di età omogenee, in base alle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività.

Prestazioni

Sono assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- b) cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali,

- in un contesto esterno a quello familiare;
- c) stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Devono essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il tempo riposo in spazio adeguatamente attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludico-espressive, le attività ricreative di grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione.

Deve essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione.

Personale

Il rapporto numerico tra personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base del numero totale di posti programmati in relazione alla ricettività o capienza della struttura.

La struttura deve avere un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, e in **coerenza con quanto indicato all'art. 46 del presente Regolamento.**

Il personale richiesto per la organizzazione delle attività di asilo nido sono:

- gli educatori: in misura minima di 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi; di 1 educatore ogni 8 bambini di età

compresa tra i 13 e i 23 mesi, di 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in strutture che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di età;

- il personale addetto ai servizi generali: quando tali servizi vengano svolto da personale interno, e non affidati a strutture esterne, il rapporto personale - ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini;
- personale dedicato per la cucina, se i pasti vengono preparati all'interno della struttura.

In presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore - bambino deve essere di 1 educatore per 1 bambino.

Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psicosociali, nella équipe devono essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998, nonché le altre figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente.

Modulo abitativo

La superficie esterna alla struttura asilo nido o nido d'infanzia, al netto di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio esterno fruibile dai bambini in misura non inferiore a 10 mq per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi; per gli asili nido, già operanti e autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero di nuova costituzione, collocati nei centri storici o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno fruibile è pari almeno a 7 mq per bambino iscritto

tra i 18 e i 36 mesi, che, limitatamente al caso in cui lo spazio esterno non sia disponibile in misura adeguata, può essere sostituito, entro la misura massima del 70%, da spazi interni attrezzati stabilmente per il gioco.

La superficie interna dell'asilo nido, esclusi gli spazi dedicati ai servizi generali, a vano ingresso, a cucina o terminale, non può essere inferiore a 7,5 mq. per posto bambino, considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo e il pasto, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.

Micro-nido: superficie esterna minima non inferiore a 10 mq. per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi; superficie interna minima pari a 7 mq per bambino iscritto, considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo e il pasto, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.

Solo per le strutture già operanti come micro-nido all'interno dei centri urbani consolidati, lo spazio esterno può essere sostituito, previo parere del Comune competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse, in misura non inferiore a 4 mq. per bambino

iscritto tra i 18 e i 36 mesi, diverso dagli spazi comuni di cui alle lettere a), b) e d) specificate per la ricettività della struttura.

Non possono, in ogni caso, essere utilizzate superfici soppalcate e superfici in piani seminterrati e interrati per la permanenza dei bambini nello svolgimento delle attività quotidiane.

Le zone esterne possono essere utilizzate nelle fasce orarie di non utilizzo da parte della struttura, per la fruizione pubblica limitata a bambini, accompagnati da adulti, ovvero genitori, con eventuali oneri aggiuntivi a carico del Comune per la manutenzione connessa, previo protocollo di intesa tra il Comune stesso e il soggetto titolare della struttura.

2. Una stessa struttura può ospitare l'asilo nido o micro-nido e una o più tipologie di servizi per l'infanzia o scuole per bambini, in cui sia possibile la condivisione dei servizi generali e degli spazi comuni, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli ambienti, nonché la organizzazione delle rispettive attività secondo una scansione oraria programmata, devono garantire la funzionalità dei diversi servizi. Il coordinatore pedagogico della struttura può essere unico per l'intera struttura e tutti i servizi in essa previsti.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 aprile 2012


VENDOLA

J

**AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO N.2
ASL TA/1**

SISTEMA INTEGRATO D'INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

**COMUNI DI :
MASSAFRA, MOTTOLA, PALAGIANO ,STATTE**



**Regolamento per l'Accesso al
Sistema Integrato Locale dei
Servizi e degli Interventi Sociali**

(adottato con DEL. CC. n. 89 del 23/11/2006
di MASSAFRA

¹ Specificare riferimenti del Verbale di approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale e gli estremi delle Delibere di Consiglio Comunale (o di Giunta Comunale, ove i rispettivi Statuti Comunali lo prevedano) che approvano in ciascun Comune lo stesso Regolamento. Occorre, infine che il Regolamento di Accesso sia approvato anche dalla ASL per l'applicazione di regole omogenee per la compartecipazione e l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie.

Titolo 1	<i>Criteri di carattere generale</i>	5
ART 1.	Oggetto	5
ART 2.	Riferimenti normativi	5
ART 3.	Concetto di prestazione sociale agevolata	6
ART 4.	Ambito di applicazione	6
ART 5.	Destinatari	6
ART 6.	Definizione di nucleo familiare	7
ART 7.	Valutazione della situazione economica	7
Titolo 2	<i>Procedure di accesso ai servizi</i>	8
ART 8.	Ufficio di Piano e Porta Unica di Accesso	8
ART 9.	Richiesta di intervento	8
ART 10.	Attivazione d'ufficio	8
ART 11.	Modalità di presentazione della domanda	8
ART 12.	Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante	9
ART 13.	Variazione delle condizioni economiche e familiari	9
ART 14.	Istruttoria della domanda	9
ART 15.	Valutazione delle domande e concessione del beneficio	9
ART 16.	Controlli	9
ART 17.	Revoca dei benefici	9
Titolo 3	<i>Criteri di accesso</i>	10
ART 18.	Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)	10
ART 19.	Contabilizzazione del nucleo familiare ai fini di reddito	10
ART 20.	Definizione di reddito	11
ART 21.	Definizione di patrimonio	11
ART 22.	Coefficienti di valutazione	11
ART 23.	Graduazione delle agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate	11
ART 24.	Soglia minima per la partecipazione alla spesa	12
ART 25.	Fasce d'accesso	12
ART 26.	Tariffe	12
Titolo 4	<i>Servizi, interventi e prestazioni sociali agevolate</i>	13
ART 27.	Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi	13
Titolo 5	<i>Disposizioni finali</i>	13

Titolo 1 Criteri di carattere generale

ART 1. *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni sociosanitarie e agli interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Distretto socio-sanitario n. 2, ai fini della loro fruizione.
2. Le norme del presente regolamento saranno applicate dai comuni dell'Ambito Territoriale previa adozione da parte dei competenti organi, e si intendono estese sia ai servizi a valenza comunale che ai servizi a valenza di ambito territoriale.

ART 2. *Riferimenti normativi*

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:
 - Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
 - Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni. In particolare: art.12²;
 - Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. g e 25³;
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.128⁴;
 - D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M: 4 aprile 2001, n. 242;
 - Legge Regionale n. 19/2006 e successive modificazioni.
2. Il regolamento, inoltre, tiene conto delle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia, approvato con Del. G.R. n. 1104 del 4 agosto 2004.

²Legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 12: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

³Legge 8 novembre 2000, n. 328,

Art. 2: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito..., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18";

Art. 6: "ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi";

Art. 18: "Il Piano di Zona indica ... g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2".

Art. 25: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."

⁴ Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

ART 3. *Concetto di prestazione sociale agevolata*

1. Per prestazioni e servizi sociali si intendono i trasferimenti in denaro, i servizi e le attività di carattere sociale, erogati anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario⁵, che sono corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni pubbliche, con le diverse forme di gestione e modalità organizzative consentite, in risposta a specifiche situazioni di bisogno sociale e di cura, senza un corrispettivo equivalente da parte del beneficiario.
2. In particolare nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" rientrano tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti.

ART 4. *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali e sociosanitari, ai servizi rivolti alla prima infanzia, ai servizi educativi e scolastici, ai servizi socio assistenziali territoriali e semi residenziali per tutte le categorie di beneficiari, alla erogazione di contributi economici, sussidi e ausili alla persona e alla famiglia.

ART 5. *Destinatari*

1. Possono fruire delle prestazioni di cui al presente regolamento:
 - i cittadini italiani residenti in uno dei Comuni dell'Ambito ;
 - gli stranieri e gli apolidi residenti in uno dei Comuni dell'Ambito ;
 - i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni dell'Ambito ;
 - i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni dell'Ambito , in possesso di regolare permesso di soggiorno, che versano in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili;
 - le famiglie affidatarie, che abbiano assunto la responsabilità di un progetto di affido minori o di affido anziani.
2. Nel caso di domande per la richiesta di contributo economico per anziani bisognosi già ricoverati presso strutture residenziali private presenti nel territorio comunale, anche convenzionate, è previsto il limite della residenza nello stesso Comune da almeno due anni. In ogni caso la richiesta di contributo economico può essere rivolta solo al Comune nel quale l'anziano risiede al momento del ricovero, se la residenza è attestata da almeno due anni.
3. La valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti è compiuta in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Sono esclusi dall'applicazione del medesimo tutti i casi di prestazioni riconducibili ad una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, quali ad esempio:
 - i sussidi di carattere previdenziale e le agevolazioni economiche assistenziali, connesse a diritti soggettivi. Tra questi rientrano: l'integrazione al minimo della pensione, la maggiorazione sociale, l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, l'assegno per il nucleo familiare, l'assegno di maternità.

⁵ Le prestazioni e i servizi a carattere sociosanitario oggetto del presente regolamento sono quelli previsti, in ossequio all'Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria del febbraio 2001, nel DPCM del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli essenziali di Assistenza" - Allegato 1C.

Titolo 2 Procedure di accesso ai servizi

ART 8. Ufficio di Piano e Porta Unica di Accesso

1. L'Ufficio di Piano, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione per la gestione del Piano di Zona, sottoscritta in data _____, è l'organismo tecnico che cura tutti gli adempimenti e le attività necessarie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. La PUA o Sportello di Cittadinanza, o altrimenti denominato, istituito secondo le modalità organizzative esplicitate nel Piano Sociale di Zona, rappresenta la Porta Unica d'Accesso al Comune e alla ASL per il sistema di servizi e prestazioni sociali per tutti i cittadini, quali che siano i bisogni manifestati, a carattere sociale o prevalentemente sociosanitario.

ART 9. Richiesta di intervento

1. Il cittadino, i suoi familiari, o comunque chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra richiesta di intervento presso gli sportelli della Porta Unica di Accesso e, qualora intenda richiedere un servizio, può compilare l'apposito modello di domanda. L'erogazione dell'intervento o del servizio è condizionata all'accettazione da parte del richiedente degli eventuali altri interventi assistenziali proposti dai competenti servizi sociali per rimuovere lo stato di bisogno.
2. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio a cui è affidato il servizio, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento.

ART 10. Attivazione d'ufficio

1. La concessione delle agevolazioni è subordinata, di regola, alla richiesta del cittadino, ma può essere proposta dall'Ufficio competente del Comune e della ASL per situazioni di bisogno precedentemente riconosciute ovvero rilevate dal personale delle locali istituzioni o denunciate da soggetti terzi, previa verifica degli Uffici competenti.

ART 11. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Allegato 4), che potrà essere ritirato gratuitamente presso gli sportelli della Porta Unica di Accesso o presso l'Ufficio comunale competente per l'erogazione del servizio.
2. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare espressamente di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertarne la completezza e la veridicità.
3. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 o l'Attestazione ISEE relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare ;
4. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate, ai cittadini interessati sarà richiesta una sola D.S.U. o Attestazione per le condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, anche se fossero stabilite soglie diverse per l'accesso.
5. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità anche per tutti i servizi erogati dall'INPS ed ha validità annuale dalla data dell'Attestazione ISEE .

ART 6. *Definizione di nucleo familiare*

1. Ai fini del presente regolamento si conviene di considerare il nucleo familiare come l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e altri vincoli solidaristici, purché aventi una convivenza abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune.

ART 7. *Valutazione della situazione economica*

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni del nucleo familiare di appartenenza ed utilizzando lo stesso sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. La stessa viene estesa alle forme di convivenza abituale e continuativa dichiarata con atto di notorietà dal richiedente all'atto della domanda ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000⁶. Salvo che per le persone legate da parentela o affinità, per convivenza abituale e continuativa si intende la convivenza tra due o più persone che perduri da non meno di due anni.

⁶ Le dichiarazioni con atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 sono sottoposte alle verifiche e ai controlli previsti dall' art. 71 dello stesso DPR.

ART 12. *Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante*

1. I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
3. L'ente al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, nella persona del Responsabile del Servizio, è titolare del trattamento dei dati stessi.

ART 13. *Variazione delle condizioni economiche e familiari*

1. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della Dichiarazione sostitutiva unica prodotta, una nuova dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) o Attestazione ISEE, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione viene calcolato l'indicatore della situazione economica equivalente ed eventualmente assunto nuovo provvedimento del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio.

ART 14. *Istruttoria della domanda*

1. In ottemperanza all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione della domanda l'ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda di agevolazione della prestazione, o le ragioni del mancato accoglimento, ovvero la necessità di produrre ulteriore documentazione.

ART 15. *Valutazione delle domande e concessione del beneficio*

1. Nei tempi previsti dal precedente articolo 14, il Responsabile del Servizio competente provvederà all'istruttoria della documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente attribuzione del beneficio o dell'agevolazione, sulla base della sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme che regolano il servizio.
2. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Servizio comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Responsabile del Servizio attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore o l'esclusione dal beneficio economico.

ART 16. *Controlli*

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, il Comune, singolarmente o in forma associata, si riserva di effettuare opportuni controlli:
 - avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);
 - verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, delle Camere di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze;
 - attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

ART 17. *Revoca dei benefici*

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

Titolo 3 Criteri di accesso

ART 18. Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare, al reddito ed al patrimonio.
2. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è determinato applicando la seguente formula matematica: $[(\text{Reddito} + \text{Rendita finanziaria}) + 20\%(\text{Patrimonio Immobiliare} - \text{franchigia}) + (\text{Patrimonio Mobiliare} - \text{franchigia})]$.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) si determina dividendo il valore I.S.E. con il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza così come indicato all'Allegato 1 del presente regolamento.

ART 19. Contabilizzazione del nucleo familiare ai fini di reddito

1. La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali oggetto del presente regolamento è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, individuato secondo i criteri di seguito indicati:
2. Ai fini del presente atto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.
4. Per l'individuazione del nucleo familiare dei soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche si osservano le disposizioni vigenti in materia.
5. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della L.104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende U.S.L., si farà riferimento alla valutazione della situazione economica del solo soggetto tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione. Per ragioni di equità sostanziale non si applicheranno le modalità di calcolo dell'ISEE. In tal caso si considereranno come redditi del destinatario dell'intervento anche i redditi non fiscalmente rilevanti quali l'indennità di accompagnamento dell'INPS, le pensioni di invalidità, le rendite INAIL. In particolare l'indennità di accompagnamento concorrerà, in via prioritaria, al pagamento della retta per il ricovero in R.S.A., limitatamente alla quota di compartecipazione prevista a carico dell'utente.

ART 20. Definizione di reddito

1. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica il reddito è determinato dalla somma dei seguenti elementi⁷:
 - il reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata;
 - il reddito figurativo delle attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.
2. Nel caso in cui il richiedente risieda in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione, così come dichiarato nel contratto regolarmente registrato, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57 annui.

ART 21. Definizione di patrimonio

1. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica sono conteggiati il patrimonio mobiliare ed immobiliare⁸.
2. Il patrimonio mobiliare è considerato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva ed è costituito da:
 - deposito e conti correnti bancari e postali;
 - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;
 - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri;
 - partecipazioni azionarie in società quotate e non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
 - masse patrimoniali affidate in gestione ad un soggetto abilitato;
 - altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita;
 - imprese individuali (come previsto dal codice civile) per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.
3. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati, dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

ART 22. Coefficienti di valutazione

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, l'indicatore del reddito (R) è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale (P) nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (R + 20% P).

ART 23. Graduazione delle agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

1. Per le prestazioni sociali agevolate relative ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di "fasce d'accesso".
2. La graduazione per l'accesso ai Servizi/Interventi, pertanto, è effettuata attraverso l'inserimento delle relative istanze nelle "fasce d'accesso".
3. Le "fasce d'accesso" hanno come parametro di riferimento il "Minimo Vitale".
4. Si definisce "Minimo Vitale" il livello di reddito personale corrispondente alla soglia al di sotto della quale lo Stato corrisponde tramite l'INPS l'integrazione alla pensione, denominata appunto "integrazione al trattamento minimo". Tale livello è determinato annualmente dall'INPS⁹.

⁷ La modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale è specificata all'Allegato 2 del presente regolamento.

⁸ La modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale è specificata all'Allegato 3 del presente regolamento.

⁹ Per il 2005 era pari a euro 5.460,25.

ART 24. *Soglia minima per la partecipazione alla spesa*

1. La soglia minima per la partecipazione alla spesa è determinata sulla base del parametro dell'INPS. Il confronto tra detta soglia minima e l'I.S.E.E. determina la fascia d'accesso in cui si colloca il richiedente la prestazione sociale.

ART 25. *Fasce d'accesso*

1. Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, si individuano le seguenti "fasce d'accesso", nonché eventuali partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazioni gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata:

1^ fascia d'accesso

partecipazione alla spesa ¹⁰
prestazione gratuita erogabile¹¹

¹⁵⁰
= I.S.E.E. da zero al 100% della
soglia minima

= esenzione totale
= 100%

2^ fascia d'accesso

partecipazione alla spesa
prestazione gratuita erogabile

= I.S.E.E. dal 101% al 125% della
soglia minima

= 25%
= 75%

3^ fascia d'accesso soglia minima

partecipazione alla spesa
prestazione gratuita erogabile

= I.S.E.E. dal 126 % al 150% della

= 50%
= 50%

4^ fascia d'accesso soglia minima

partecipazione alla spesa
prestazione gratuita erogabile

= I.S.E.E. dal 151% al 175% della

= 75%
= 25%

5^ fascia d'accesso minima

partecipazione alla spesa
prestazione gratuita erogabile

= I.S.E.E. oltre il 175% della soglia

= pagamento totale della prestazione
= zero

2. Nel caso in cui la somma dovuta dal richiedente, quale partecipazione alla spesa, determina, per differenza sul reddito, un valore dell'I.S.E.E. che lo pone nella fascia d'accesso inferiore, lo stesso è considerato appartenente a questa ultima fascia ai fini della determinazione: dell'accesso alla prestazione, della partecipazione alla spesa, della quantificazione della prestazione da erogare. A tal fine si prendono in considerazione le somme effettivamente spese dal richiedente l'anno precedente quello per il quale si richiede la prestazione, relativamente ai servizi/interventi previsti dal Piano di Zona vigente per i quali si è partecipato alla spesa.

ART 26. *Tariffe*

1. Le tariffe dei servizi e degli interventi a domanda individuale sono determinate annualmente dalle rispettive Giunte Comunali, su proposta dell'Ufficio di Piano, sentito il

¹⁰ Partecipazione alla spesa = costi a carico del richiedente la prestazione sociale agevolata.

¹¹ Prestazione gratuita erogabile = quantità della prestazione sociale agevolata erogata, a titolo gratuito, al richiedente

- Coordinamento Istituzionale, in relazione al costo del Servizio/Intervento e alla disponibilità finanziaria.
2. Almeno ogni anno le rispettive giunte comunali determinano gli indirizzi, aggiornano i criteri di erogazione ed eventualmente le soglie di compartecipazione ai costi.

Titolo 4 Servizi, interventi e prestazioni sociali agevolate

ART 27. Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi

1. Ai servizi, agli interventi ed alle prestazioni sociali agevolate si accede mediante la procedura di cui al Titolo II del presente regolamento, salvo quanto espressamente previsto dal presente capo.
2. Per quanto concerne le specifiche procedure di erogazione dei singoli Servizi/Interventi, pertanto, si rimanda ai vari Disciplinari relativi agli stessi, approvati dalle rispettive Giunte Comunali, con la successiva adozione da parte del Coordinamento Istituzionale per i servizi gestiti in forma associata per l'intero ambito territoriale, sentite le parti sociali interessate.
3. I disciplinari per le modalità di accesso ai singoli servizi saranno articolati per capi suddivisi per tipologie aree di welfare. (Ad esempio: misure di sostegno economico e contrasto alle povertà, interventi per l'inclusione sociale e per il disagio adulti, servizi destinati a minori, anziani, disabili, immigrati, servizi per le responsabilità familiari). Ciascun capo sarà suddiviso in sezioni corrispondenti alle singole tipologie di interventi. (Ad esempio: concessione di sussidi e ausilli, buoni libro, assistenza domiciliare ecc...). In ciascuna sezione saranno indicate le caratteristiche e le finalità del servizio/intervento, l'ambito di applicazione e le modalità d'accesso se diverse da quelle previste dal presente regolamento generale, nonché i criteri per la compartecipazione al costo del servizio.

Titolo 5 Disposizioni finali

ART 28. Integrazioni e Rinvii

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART 29. Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

ART 30. Integrazione funzionale

1. L'attribuzione di tutte le summenzionate misure deve essere sempre preceduta dall'accertamento della eventuale competenza ad intervenire di altre pubbliche amministrazioni.
2. L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

elle ~~contribuzioni~~ ~~compartecipazione~~ ~~allo~~ ~~spese~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~servizio~~
remu SDD, ADDB, erogati in favore del ~~pubblico~~
oggetti, ~~che~~ ~~potrebbe~~ ~~essere~~ ~~accolto~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~parte~~

ART 31. *Entrata in vigore e pubblicità*

1. Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione entrerà in vigore dopo la regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

2. La soglia minima di partecipazione e le fasce di contribuzione di cui agli artt. 24 e 25 del presente regolamento trovano applicazione a partire da gennaio 2007 .

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 15 della legge n. 15 del 2005, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere in visione in qualsiasi momento.

Allegato 1 Scala di equivalenza

La scala di equivalenza, ai sensi della Tabella 2 del D. Lgs. 109/98 come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 130/2000, è lo strumento che consente di rapportare l'I.S.E. alla reale composizione del nucleo familiare così come identificato all'art. 5 del presente regolamento. —

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti il Nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
 + 0,35 per ogni ulteriore componente;
 + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;
 + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992¹² o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;
 + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente¹³ o assimilati¹⁴, di lavoro autonomo¹⁵ o di impresa¹⁶, ai sensi rispettivamente degli

¹² Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3:

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

¹³ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46 (Redditi da lavoro dipendente):

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

¹⁴ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, lettere a), g) ed l):

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; [...]

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; [...]

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

¹⁵ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 (Redditi da lavoro autonomo):

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni.

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

¹⁶ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Articolo 51 (Redditi d'impresa):

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.

Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del Codice Civile;

articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c bis, g) ed l, 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del DPR 22.12.1986, n. 917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei familiari composto soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

Allegato 2

Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:¹⁷
 - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile¹⁸ svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF. Il reddito complessivo da dichiarazione deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Income Tax).
 - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'articolo 5.
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
3. Il valore dei redditi deve essere arrotondato all'Euro intero più vicino.¹⁹

¹⁷ Il percorso di determinazione dell'I.S.E.E. inizia con la determinazione della componente reddituale. Si ricalca quanto stabilito dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, specificando la non computabilità degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e pensione, del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e dei redditi esenti ai fini IRPEF.

¹⁸ Articolo 2135 del Codice Civile: "È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

¹⁹ Proposto per evitare problemi applicativi.

Allegato 3

Modalità di calcolo della situazione patrimoniale²⁰

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

b) il valore del patrimonio mobiliare, detratto, fino a concorrenza, di una franchigia pari ad Euro 15.493,71, composto da:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico

²⁰ Nella formulazione sono stati rispettati i criteri di valutazione stabiliti dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

• imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento.

anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del-premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento.

ART.25 – FASCE DI ACCESSO

1. *Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, si individuano le seguenti "fasce di accesso" nonché eventuali partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazione gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata:*

1^ fascia: ISEE € 7.500,00 esenzione totale

2^ fascia: ISEE da € 7.500,00 ad € 11.250,00 contribuzione del 15% del costo del servizio

3^ fascia: ISEE da € 11.250,01 ad € 20.000,00 contribuzione del 25% del costo del servizio

4^ fascia: ISEE da € 20.000,01 ad € 25.000,00 contribuzione del 35% del costo del servizio

5^ fascia : ISEE da € 25.000,01 ad € 30.000,00 contribuzione del 45% del costo del servizio

6^ fascia : ISEE oltre € 30.000,00 contribuzione del 50% del costo del servizio

2. *Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno continuativo, rivolto a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art.4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizioni di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione.*

3. *Nel caso in cui la somma dovuta dal richiedente, quale partecipazione alla spesa, determina, per differenza di reddito, un valore dell'ISEE che lo pone nella fascia d'accesso inferiore, lo stesso è considerato appartenente a questa ultima fascia ai fini della determinazione: dell'accesso alla prestazione, della partecipazione alla spesa, della quantificazione della prestazione da erogare. A tal fine si prendono in considerazione le somme effettivamente spese dal richiedente l'anno precedente quello per il quale si richiede la prestazione, relativamente ai servizi/interventi previsti dal Piano di Zona vigente per i quali si è partecipato alla spesa.*

ART.25 – FASCE DI ACCESSO

1. *Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, si individuano le seguenti "fasce di accesso" nonché eventuali partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazione gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata:*

1^ fascia: ISEE € 7.500,00 esenzione totale

2^ fascia: ISEE da € 7.500,00 ad € 11.250,00 contribuzione del 15% del costo del servizio

3^ fascia: ISEE da € 11.250,01 ad € 20.000,00 contribuzione del 25% del costo del servizio

4^ fascia: ISEE da € 20.000,01 ad € 25.000,00 contribuzione del 35% del costo del servizio

5^ fascia : ISEE da € 25.000,01 ad € 30.000,00 contribuzione del 45% del costo del servizio

6^ fascia : ISEE oltre € 30.000,00 contribuzione del 50% del costo del servizio

2. *Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno continuativo, rivolto a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art.4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizioni di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione.*

3. *Nel caso in cui la somma dovuta dal richiedente, quale partecipazione alla spesa, determina, per differenza di reddito, un valore dell'ISEE che lo pone nella fascia d'accesso inferiore, lo stesso è considerato appartenente a questa ultima fascia ai fini della determinazione: dell'accesso alla prestazione, della partecipazione alla spesa, della quantificazione della prestazione da erogare. A tal fine si prendono in considerazione le somme effettivamente spese dal richiedente l'anno precedente quello per il quale si richiede la prestazione, relativamente ai servizi/interventi previsti dal Piano di Zona vigente per i quali si è partecipato alla spesa.*

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto:

Il Presidente
Pilolli Domenico Giovanni

Il Segretario Generale
D.ssa Latagliata Maria Rosaria

Si attesta che:

la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal.....
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

14 FEB. 2013


Il Responsabile
.....

Il Segretario Generale
D.ssa Latagliata Maria Rosaria
(Dott.ssa Lucia D'ARCANGELLO)

Si attesta che la presente deliberazione è conforme all'originale, per uso
amministrativo.

Addi.....

Il Segretario Generale
D.ssa Latagliata Maria Rosaria
(Dott.ssa Lucia D'ARCANGELLO)



Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- perchè immediatamente eseguibile (art 134, comma 4 D.lgs 267/2000)
- perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art 134, comma 3 D.lgs 267/2000)

Addi _____

Il Segretario Generale
D.ssa Latagliata Maria Rosaria

Provvedimento trasmesso per l'esecuzione alle Ripartizioni:

- Affari Generali
 - Risorse Umane
 - Ragioneria e Tributi
 - Lavori Pubblici
 - Ecologia -Urbanistica
 - Attività Produttive – P.M
- con lettera prot.....del.....

Addi.....

Il Responsabile.....